

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	153
Data del provvedimento	16-03-2022
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PAGEFHA CON SEDE IN ASCOLI PICENO – CIG Z03338BA0C

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
467,96	pag.to PAGEFHA a.s. 2021/2022	1302171110	2021

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA PER ALUNNI CON DISABILITÀ A.S. 2021/2022 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE COOPERATIVA SOCIALE PAGEFHA CON SEDE IN ASCOLI PICENO – CIG Z03338BA0C

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
467,96	pag.to PAGEFHA a.s. 2021/2022	1302171110	2021

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Considerato che rientrano fra le funzioni della Società della Salute la programmazione e l'attuazione di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali con obiettivo dell'integrazione del sistema sanitario e di quello sociale;

Richiamata la Legge 104/1992:

- articolo 12 nel quale viene sancito il diritto dell'alunno con disabilità all'educazione, all'istruzione e all'integrazione all'interno delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- articolo 13, co. 3 secondo il quale nelle scuole di ogni ordine e grado, è vigente l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;

Vista la richiesta da parte dell'istituto scolastico di assistenti alla comunicazione per un alunno che necessita di un interprete della LIS (Lingua italiana dei segni), residente nel Comune di Pistoia;

Dato atto che:

- il servizio di assistenza scolastica per disabili è a carico del Comune di residenza;
- la famiglia dell'alunno B.A. ha stabilito una residenza temporanea per motivi di lavoro ad Ascoli Piceno ma mantiene la residenza nel Comune di Pistoia;
- il Comune di Ascoli Piceno ha affidato con appalto pubblico il servizio di assistenza scolastica a disabili alla Cooperativa Sociale PAGEFHA;
- che la Società della Salute pistoiese gestisce l'assistenza scolastica agli alunni disabili per i Comuni di Pistoia, Serravalle Pistoiese, Montale e Marliana da settembre 2018;

Tenuto conto delle pronunce dei giudici amministrativi e, in particolare, del Consiglio di Stato che ha affermato il diritto alla continuità didattica ed educativa, ciò significando l'obbligo per l'ente locale a garantire, negli anni, lo stesso assistente per l'autonomia e la comunicazione (Consiglio di Stato, sez. VI, 3104/2009);

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. che prevede la possibilità di affidamento diretto per un importo inferiore a 40.000 euro;

Visto, altresì, la L. 120 dell'11 settembre 2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che, all'art. 1, prevede una deroga all'articolo 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e, all'art. 2, comma 1, lettera a) prevede l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000,00 euro e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (€ 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali)

Richiamato l'art. 1, co. 450, della Legge 296/2006 che, per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad

Documento firmato digitalmente

altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visto il Sistema telematico START messo a disposizione da Regione Toscana;

Vista l'offerta della Cooperativa PAGEFHA COOP. SOCIALE ARL con sede in Ascoli Piceno, Viale Indipendenza n. 42 (P.I. 01246270449) pervenuta tramite il sistema telematico START (procedura 022108/2021).

Acquisita l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti a contrattare con la Pubblica Amministrazione da parte della Cooperativa PAGEFHA COOP. SOCIALE ARL;

Dato atto che la procedura di cui al presente provvedimento è stata svolta in aderenza ai seguenti principi:

- *principio di economicità*: il prezzo è stato valutato congruo con riferimento alla qualità del servizio offerto (assistenti specializzati nella lingua dei segni di III° livello. Si è proceduto, inoltre, a valutare l'importo orario offerto confrontandolo con quello offerto in altre gare analoghe);
- *principio di efficacia*: tutti gli atti della procedura sono congrui rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- *principio di tempestività*: il procedimento è stato svolto con tempi congrui e non è stato introdotto alcun aggravamento che abbia portato a dilatarne la durata;
- *principio di correttezza e non discriminazione*: sia nella fase di trattativa diretta che in quella di esecuzione l'Ente agisce con condotta leale ed improntata a buona fede;
- *principio di trasparenza e pubblicità*: tutti gli interessati possono accedere rapidamente e agevolmente sulla piattaforma telematica START;
- *principio di proporzionalità*: la procedura è adeguata e idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; i requisiti e le capacità richieste sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'affidamento;
- *principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi*: questa stazione appaltante garantisce il rispetto dei principi di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, nel rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Visto il contratto stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta tracciabile inserita sul sistema telematico START, ai sensi dell'art.32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici;

Vista la determina del Direttore Sds P.se n.518 del 22 ottobre 2021 con la quale si affidava alla cooperativa sociale PAGEFHA il servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni con disabilità per l'anno scolastico 2021/2022.

Viste la fattura indicata nell'elenco di **liquidazione n.189 anno 22** allegato al presente provvedimento emessa dalla cooperativa PAGEFHA, sopra indicata, relative al periodo novembre 2021 per il servizio di assistenza scolastica per n. 1 alunno con disabilità sensoriali uditive per l'importo totale di **€ 467,96** compreso IVA;

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa del fornitore sopra citato;

Ricordato l'art.1, comma 629, lettera b) della Legge n.190 del 23/12/2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.Lgs 136/2010 e s.m.i. il quale prevede ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'indicazione del codice identificativo gara nei documenti contabili;

Evidenziato che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28/01/2022;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2022 – 2024;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

1. **di liquidare e pagare** a favore della Cooperativa PAGEFHA secondo l'importo di cui la liquidazione n.189 anno 2022, parte integrante della presente determinazione, la somma di **€ 467,96 compreso IVA di cui € 22,28** per IVA relativamente alle attività svolte al periodo novembre 2021 per il servizio di assistenza scolastica per n. 1 alunno con disabilità sul conto **1302171110**;
2. **di dare atto** della copertura economica del presente costo;
3. **di pubblicare** il presente atto sul sito della SDS Pistoiese.
4. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE NR° 189 ANNO 22
OGGETTO: PAG.TO FT PAGEFHA ASS SCOL NOV 2021 BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo Documento Oggetto Importo

***** Creditore/debitore 218526 COOP.SOC. P.A.GE.F.HA A R.L.
P 819 10/03/22 FA 1470/E 30/11/21 ASSISTENZA SCOLASTICA B.N.
***** TOTALE Creditore/debitore *****

467,96 Scadenza 15/05/22
467,96 *****

TOTALE PAGATO

TOTALE DA PAGARE

***** TOTALE GENERALE ELENCO *****

467,96
467,96 *****

***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****

1 *****

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 153 del 16-03-2022

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 16-03-2022 al 31-03-2022

**Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005
in data 16-03-2022**